

## Il rientro dei capitali dall'estero tra voluntary disclosure e voluntary suicide

di Giuseppe Marino, Alessandro Santoro  
14 marzo 2014

Il fenomeno della detenzione irregolare di capitali all'estero ha certamente dimensioni importanti per il nostro paese. Secondo alcune stime della Banca d'Italia, alla fine del 2008 i capitali esteri non dichiarati e riconducibili a soggetti residenti in Italia erano di importo compreso tra 124 e 194 miliardi di euro.

Di questi, circa 100 miliardi sono stati regolarizzati (o, in pi1 rari casi) rimpatriati con lo scudo fiscale, e quindi all'estero rimane un importo che potrebbe variare tra i 20 e i 100 miliardi, cui vanno aggiunti quelli illecitamente esportati dal 2009 in poi. La differenza tra valori minimi e massimi testimonia dell'estrema aleatoriet di queste stime, e induce a diffidare di qualsiasi valutazione quantitativa di impatto sui conti delle manovre di rientro.

Ma, prima di arrivare alla quantificazione, bisogna comunque chiedersi se i meccanismi messi in campo sono destinati a funzionare. In linea generale, la voluntary disclosure come contenuta nell'art. 1 del d.l. n. 4/2014 non  particolarmente attraente, motivo per cui la Commissione Finanze della Camera l'11 marzo scorso l'ha stralciato impegnandosi a presentare un sistematico disegno di legge in tempi brevi; soprattutto non lo era per i piccoli patrimoni che sono il riflesso a specchio della patologica ed enorme "micro evasione". Pi1 un voluntary suicide che un voluntary disclosure. I profili problematici erano gi emersi con particolare chiarezza nella relazione con la Svizzera. Tra tutte le interpretazioni critiche che al provvedimento sono anche state esposte nelle audizioni parlamentari, una di particolare interesse per immaginare il futuro si ricava dalla lettura del comunicato stampa congiunto licenziato all'indomani del Forum di Berna del 30 e 31 gennaio ultimo scorso. Dal punto di vista svizzero la situazione indotta dalla iniziativa italiana rischia di essere lose-lose nella misura in cui all'inefficacia della norma segue l'emorragia di capitali dalle banche svizzere, mentre l'Italia afferma che l'obiettivo principale della voluntary disclosure  la riaffermazione del principio di equit. Un possibile punto di incontro potrebbe prevedere, da parte svizzera, l'accettazione di una voluntary disclosure rimodulata in modo da garantire la chiusura totale delle pendenze degli aderenti e l'impegno ad accettare solo capitali tax compliant, mentre, da parte italiana, la cancellazione della Svizzera dalle black list ed al pieno accesso delle banche e assicurazioni al mercato italiano dei servizi finanziari. Rimane il problema dei capitali che, in Svizzera o altrove, non aderiscano comunque alla voluntary disclosure. In tal senso si  ragionato sulla necessit di un accordo bilaterale che preveda il recupero di alcuni elementi del vecchio Rubik, cio l'anticipo da parte delle banche svizzere di una parte delle somme dovute al fisco italiano a condizione di un meccanismo di calcolo di imposte e sanzioni di tipo forfetario e sostitutivo, ad esempio, sfruttando la presunzione di fruttuosit di cui all'art. 6 d.l. n. 167/1990 relativo agli obblighi di monitoraggio valutario, secondo cui gli investimenti esteri e le attivit estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo di imposta. La presunzione avrebbe il vantaggio di rendere certo l'importo dei redditi evasi senza costringere i contribuenti a calcoli analitici che nella pratica risultano impossibili da effettuarsi, e senza smentire lo spirito del provvedimento, essendo un metodo di accertamento gi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Senza aggiungere, tra l'altro, che il sistema analitico finora previsto portava con se' un'inevitabile amplificazione "delatoria" dei soggetti potenzialmente intercettabili con la voluntary disclosure di uno solo (che disincentiva invece che incoraggiare).

Al di l di questi aspetti specifici, va tenuto presente il fatto che sia la voluntary sia l'eventuale accordo bilaterale con la Svizzera si collocano in un contesto che  profondamente cambiato negli ultimi tempi. Il concetto centrale  quello dello scambio automatico, e non pi1 volontario, di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Da questo punto di vista il FATCA statunitense  stato un vero e proprio tsunami, che ha portato alla proliferazione a cascata di "mini FATCA", "son of FATCA" ed iniziative analoghe, ancora inarrestabili sol che si consideri il Rapporto OCSE Standard for Automatic Exchange of Financial Information dello scorso gennaio, ed il Rapporto Offshore Tax Evasion: The Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts licenziato il 26 febbraio scorso dalla Permanent Subcommittee on Investigations del Senato americano. In Europa, la Direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale 2011/16 entrata in vigore nel 2013, come prossimamente modificata allo scopo di rinforzare ancora di pi1 le reciprocit

di "bulk" di dati economico finanziari su ogni tipo di contribuente, ricalca lo stesso tipo di logica. Questo mette effettivamente in mano alle Amministrazioni dei paesi esposti, e in particolare a quella italiana, un potente strumento di persuasione, perché un dato sembra certo, e cioè che il trasferimento delle informazioni dei titolari effettivi dei patrimoni illegali alle autorità italiane avverrà sia nei casi di applicazione dei trattati tipo Rubik, sia nel caso in cui, per sottrarsi, gli stessi titolari ne disporranno il trasferimento altrove. È quindi chiaro che le possibilità di riuscita della voluntary disclosure e degli accordi bilaterali non risiedono tanto nel loro specifico profilo di costi-benefici, quanto nella credibilità dell'idea, fino a poco tempo fa chimerica, della tracciabilità dei capitali illegalmente detenuti all'estero.